



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
 DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
 VIA MUNTER N. 21 - 90145 - PALERMO
 IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 33295 del 13.02.2017

OGGETTO: Legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1. Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ed alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA. Prime direttive e disposizioni applicative.

A tutte le Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana
A tutti gli U.R.E.G.A.
A tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana
Alle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo
A tutti i Comuni della Regione Siciliana
Agli Enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana
Alla Presidenza della Regione Siciliana
Alla Segreteria Generale
Agli Uffici di Diretta Collaborazione degli Assessori Regionali
Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali
Ai Dirigenti Responsabili degli Uffici speciali
e, p.c. All'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità
All'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
LORO SEDI

Con la legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1 indicata in oggetto, pubblicata sulla GURS n. 5 del 3 febbraio 2017, S.O. n. 1, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, sono state apportate delle modifiche agli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, nonché all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

La suddetta legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1, si applica alle procedure per le quali i bandi di gara siano pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima (4 febbraio 2017), mentre per le procedure i cui bandi di gara siano stati pubblicati entro il 3 febbraio 2017 continua ad applicarsi la normativa previgente.

Conseguentemente per i bandi non ancora pubblicati, le Stazioni appaltanti applicheranno l'articolo 9 della 12 luglio 2011 n. 12, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1, al fine di individuare la competenza dell'UREGA (importo ancorato alla soglia di cui all'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, attualmente pari ad €. 1.000.000,00). A loro volta, le Sezioni Provinciali dell'UREGA, per le gare di loro competenza, nell'espletare gli adempimenti di cui all'articolo 16 del Decreto Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012 n. 13, ove siano in corso le procedure di istruttoria, dovranno adeguare i bandi ed i disciplinari di gara alle nuove disposizioni di legge.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, per il sorteggio dei Componenti "esperti" finalizzato alla composizione delle Commissioni, si applicherà il previgente articolo 8 per i bandi pubblicati entro il 3 febbraio 2017.

Per i bandi inerenti gli appalti di lavori pubblicati a decorrere dal 4 febbraio 2017, si applicherà l'articolo 8, nel testo novellato dalla legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1, che prevede per gli appalti di lavori un importo ancorato alla soglia individuata dall'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, attualmente pari ad €. 1.000.000,00.

Per i bandi inerenti gli appalti di servizi e forniture pubblicati a decorrere dal 4 febbraio 2017, in virtù delle modifiche apportate all'articolo 24 comma 3 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, si applicherà l'articolo 8 nel testo novellato dalla legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1, sino alla concreta attivazione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016; successivamente all'istituzione di tale Albo da parte di ANAC, per la composizione delle commissioni giudicatrici si applicherà la normativa nazionale di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con successivi provvedimenti, sarà data attuazione alle disposizioni di cui dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1 indicata in oggetto.

